



## A.C. 68 e A.C. 110 Le Agenzie nazionali per la protezione dell'ambiente in Francia, Germania, Regno Unito e Giappone

### Note informative sintetiche

N° 5 - 25 settembre 2013

#### Francia

In **Francia** è stata istituita, con la [Loi n. 90-1130 du 19 décembre 1990](#), la **Agenzia per l'ambiente ed il controllo dell'energia** (*Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie* – **ADEME**-). L'Agenzia deriva dalla fusione di tre organismi precedentemente attivi in materia di protezione ambientale ("Agenzia per la qualità dell'aria", "Agenzia francese per il controllo dell'energia", "Agenzia nazionale per il recupero e l'eliminazione dei rifiuti"), che hanno cessato di esistere nel **1992** con l'inizio delle attività del nuovo organismo. La composizione e le competenze dell'ADEME sono attualmente disciplinate dal Codice dell'ambiente (Cfr. [artt. da L131-3 a L131-7](#) e [artt. da R131-1 a R131-26](#) del *Code de l'environnement*). In particolare, in esso è stabilito che l'Agenzia costituisce "un **ente pubblico dello Stato a carattere industriale e commerciale**" ed esercita attività di orientamento, promozione di ricerche, prestazione di servizi e informazione nei seguenti campi: a) prevenzione e lotta contro l'inquinamento dell'aria; b) gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla loro limitazione e al loro riciclo; c) protezione del suolo e bonifica di terreni inquinati; d) risparmio energetico e sviluppo di energie rinnovabili; e) sviluppo di tecnologie "pulite" e per il risparmio energetico; f) contrasto all'inquinamento acustico ([art. L131-3 Code de l'environnement](#)).

Al vertice dell'ADEME opera un Consiglio di Amministrazione composto da 26 membri. Due membri sono rappresentativi del Parlamento e sono nominati, rispettivamente, uno dal Senato e uno dall'Assemblea nazionale. Dieci membri sono nominati in rappresentanza dello Stato con decreto del Ministro dell'ambiente, anche su proposta di altri ministri. Tre membri sono rappresentativi delle collettività territoriali, cinque membri sono scelti come "personalità qualificate" o rappresentativi di associazioni che operano per la protezione dell'ambiente, o di associazioni di categoria, e sono nominati con lo stesso decreto ministeriale. Sei membri sono infine eletti in rappresentanza del personale dell'ADEME. Il presidente del CdA è scelto tra i suoi componenti ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Primo ministro e dai ministri interessati. Il mandato dei membri del CdA ha una durata di 5 anni. Con il [Décret du 1° février 2013 portant nomination au conseil d'administration de l'ADEME](#) e con il [Décret du 14 mars 2013 portant nomination du président du conseil d'administration de l'ADEME – M. Léchevin](#), sono stati nominati gli attuali vertici dell'Agenzia. Alle sedute del CdA può partecipare il "commissario del Governo" (ruolo ricoperto dal Segretario generale del Ministero dell'ambiente) con voto consultivo. Accanto al CdA opera un "consiglio scientifico" composto da 15 membri, nominati per 5 anni con decreto del Ministero dell'ambiente e del Ministro per la ricerca (Cfr. per maggiori informazioni sulle attività dell'Agenzia l'[opuscolo](#) pubblicato dall'ADEME nel 2011 per celebrare i suoi venti anni di attività).

#### Germania

In **Germania**, l'Agenzia federale dell'ambiente ([Umweltbundesamt](#) - UBA) è stata istituita con legge nel 1974 quale **autorità federale indipendente** (§ 1 della Legge di istituzione dell'Ufficio federale dell'ambiente - [Gesetz über die Errichtung eines Umweltbundesamtes](#)). Insieme all'Ufficio federale per la tutela della natura ([Bundesamt für Naturschutz](#)) e all'Ufficio federale per la protezione contro le radiazioni ([Bundesamt für Strahlenschutz](#)), l'Agenzia federale dell'ambiente rientra nel campo d'attività del Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza dei reattori nucleari ([Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit](#)).

L'Agenzia ha il compito di fornire **assistenza** e **consulenza scientifica** al Ministero federale dell'ambiente in tutte le questioni riguardanti: la conservazione del suolo; le emissioni; la gestione del

ciclo dei rifiuti e il trattamento delle acque; l'elaborazione di norme giuridiche e amministrative in materia ambientale; lo sviluppo e la verifica di sistemi di misurazione più precisi (§ 2, comma 1, n. 1). Inoltre, l'Agenzia ha il compito di gestire **un sistema informativo** per la pianificazione ambientale e un centro di documentazione ambientale, di misurare l'inquinamento dell'aria, di informare il pubblico sulle questioni ambientali, di fornire assistenza per la ricerca e lo sviluppo delle attività della Federazione e per il coordinamento della ricerca ambientale federale e, infine, di prestare sostegno, nell'ambito della verifica della compatibilità ambientale, delle misure adottate dalla Federazione (§2, comma 1, n. 2). Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia federale dell'ambiente svolge **attività di ricerca scientifica** nei propri laboratori (§ 2, comma 2).

L'organizzazione dell'Agenzia prevede, al suo vertice, un presidente e un vicepresidente. L'Agenzia è composta da un ufficio centrale (*Zentralbereich*), che svolge compiti strettamente amministrativi, e dalle seguenti cinque unità:

- Settore I: pianificazione ambientale e strategie a lungo termine su clima, energia, traffico e inquinamento acustico;
- Settore II: tutela dell'ambiente ed ecosistema (acque e suolo);
- Settore III: ciclo dei rifiuti;
- Settore IV: sicurezza dei prodotti chimici;
- Settore E: Ufficio tedesco per lo scambio delle emissioni (*Deutsche Emissionshandelsstelle*).

Parti importanti del lavoro dell'Agenzia federale per l'ambiente sono svolte in diversi comitati che si avvalgono dell'esperienza e delle competenze di consulenti esterni esperti in diversi settori: dalla biologia alla chimica, dall'economia alle scienze giuridiche ed ingegneristiche. I comitati sono i seguenti: a) Comitato per la valutazione delle sostanze inquinanti delle acque (*Kommission Bewertung wassergefährdender Stoffe - KBWS*); b) Comitato per la protezione del suolo (*Kommission Bodenschutz*); c) Comitato per il biomonitoraggio umano (*Kommission Human-Biomonitoring*); d) Comitato per la medicina ambientale presso l'Istituto Robert Koch (*Kommission Umweltmedizin mit Geschäftsstelle beim RKI*); e) Comitato per l'igiene dell'aria (*Kommission Innenraumlufthygiene - IRK*); f) Comitato per l'agricoltura presso l'Agenzia federale per l'ambiente (*Kommission Landwirtschaft am Umweltbundesamt - KLU*); g) Comitato per le risorse naturali (*Ressourcenkommission am Umweltbundesamt - KRU*); h) Comitato per le acque delle piscine (*Schwimm- und Badebeckenwasserkommission*); i) Comitato per l'acqua potabile (*Trinkwasserkommission*).

## Regno Unito

Nel **Regno Unito**, la **Environment Agency**, istituita dall'*Environment Act 1995*, opera con lo statuto di autonomia tipico degli enti pubblici non dipartimentali (*non-departmental public body*). Essa è diretta da un collegio formato da undici membri di **nomina ministeriale**, compresi il Presidente e il Direttore generale.

Con a sede a Bristol ed uffici secondari a Londra, l'Agenzia dispone di circa 12.000 dipendenti ed è articolata nella sua organizzazione su base regionale, con sei direzioni territoriali (South East, South West, Midlands, Anglian, North West e Yorkshire-North East). Le sue **competenze** si correlano, principalmente, all'impatto del cambiamento climatico, alla gestione delle risorse idriche, all'erosione dei litorali e ai fenomeni di inondazione, all'inquinamento marino e fluviale, terrestre ed atmosferico, all'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali, al ciclo dei rifiuti, agli standard ambientali prescritti per i siti e le attività industriali, nonché all'impiego delle energie rinnovabili.

In ciascuno degli ambiti di competenza la *Environment Agency* svolge ruoli di diversa natura: di autorità di **regolazione e controllo**, con particolare riferimento all'industria; di agenzia operativa nei diversi settori di intervento, con funzioni anche di **protezione civile**; di ente di **rilevazione ed informazione ambientale**, con compiti consultivi nei confronti della pubblica amministrazione nazionale e locale; di agenzia di **informazione ed educazione del pubblico** in materia di sostenibilità ambientale. L'Agenzia opera nel quadro di un'articolata rete di rapporti di collaborazione istituzionale. Posta sotto la responsabilità del Ministro dell'ambiente (*Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs* – DEFRA), essa si coordina con diversi dipartimenti ed uffici governativi: il *Department of Energy and Climate Change* in seno al DEFRA, il *Department for Communities and Local Government* (CLG), il *Department for Business, Innovation and Skills* (BIS), e il *Cabinet Office* a supporto delle iniziative interdipartimentali da questo adottate.

A livello regionale, l'Agenzia si coordina, per il Galles, con la *Natural Resources Wales*, istituita nel 2012 nel quadro del trasferimento di competenze amministrative all'autonomia locale; in Scozia è

operante dal 1995 la *Scottish Environment Protection Agency* – SEPA, che replica il modello dell'Agenzia nazionale. Nell'espletamento dei compiti d'istituto la *Environment Agency* si coordina altresì con autorità di settore come *Natural England*, *Forestry Commission* e *Rural Payments Agency*.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Agenzia è dotata di **poteri ispettivi**, regolamentari, di autorizzazione, sanzionatori e di deferimento al giudice penale, da esercitare in conformità alle leggi nonché alle previsioni dello specifico codice di condotta vigente per le autorità regolatrici ([Regulator's Code](#), aggiornato nel luglio 2013).

L'attività di **regolazione** è di norma modulata in forme diverse in corrispondenza ad un determinato ambito di intervento, potendo essa tradursi, a seconda dei casi, nell'emanazione di puntuali norme regolamentari (*direct regulation*), nella tassazione di attività ad impatto ambientale (*environmental taxes*), nell'adozione di accordi flessibili nel quadro di obiettivi prefissati (*trading schemes*), oppure nell'adozione di impegni su base negoziale e volontaria da parte degli operatori (*negotiated or voluntary agreements*). Con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche, l'attività regolatrice dell'Agenzia si esplica anche nella fissazione di livelli di qualità ambientale (*environmental quality standards*) prescritti all'osservanza degli operatori con riguardo all'emissione di diverse sostanze inquinanti o pericolose, in conformità alla normativa euro-comunitaria.

Le **autorizzazioni** rilasciate dall'Agenzia per l'esercizio di attività industriali ad impatto ambientale (*environmental permits*) sono raccolte e rese accessibili in un pubblico registro, che riporta anche le sanzioni eventualmente applicate ai singoli operatori autorizzati.

La tipologia delle **sanzioni** applicabili e le condizioni di esercizio del relativo potere da parte dell'Agenzia sono illustrate in documenti esplicativi da questa predisposti in tema di [enforcement](#). In relazione agli ambiti di intervento e agli standard di tutela che devono essere osservati, essa adotta documenti (*position statements*) nei quali sono indicati gli **obiettivi di tutela** e la legislazione applicabile.

Le modalità operative dell'Agenzia e gli obiettivi da questa perseguiti nell'arco di un quinquennio - con indicazione delle relative previsioni di impegno finanziario - sono riportati nel [Corporate Plan](#) riferito al periodo 2011-2015.

## Giappone

In **Giappone** l'[Environmental Restoration and Conservation Agency \(ERCA\)](#) è un'istituzione amministrativa indipendente collegata al Ministero dell'Ambiente.

Prevista da una legge del 2003 (*Environmental Restoration and Conservation Agency Law*, n. 43/2003) ed istituita il 1° aprile 2004, l'ERCA ha la veste di *corporated administrative institution*, nuovo tipo di persona giuridica creata con la riforma della Pubblica Amministrazione giapponese del 2001 per separare le attività dei ministeri, ai quali riservare le funzioni di pianificazione, da quelle delle agenzie governative, cui lasciare i compiti operativi da esercitare con metodi propri del settore privato ed una grande autonomia nelle operazioni e nell'uso del *budget* a disposizione. L'Agenzia giapponese, che gestisce e amministra Fondi alimentati da contributi governativi, proventi di imposte e tasse ad hoc, nonché sovvenzioni di privati, ha come referenti - oltre al Ministero dell'Ambiente - anche il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero dell'Economia e il Ministero dei territori, infrastrutture e trasporti.

L'organizzazione dell'Agenzia prevede al suo vertice un Presidente al quale fanno capo il Direttore esecutivo, che dirige sette uffici amministrativi e una direzione Affari Particolari, e la Sezione Controllo, che si occupa del controllo interno, delle ispezioni e dei controlli esterni; ad essi si aggiungono il Revisore dei conti e cinque Comitati (*Compliance Promotion, Contacts Review, Japan Fund of Global Environment Management, Information Security, Loan Management*) [1].

L'ERCA ha il compito di creare e conservare un ambiente salubre e opera, in particolare, nei settori seguenti:

- il **risarcimento alle vittime di incidenti** provocati da inquinamento. A seconda della gravità del rischio, sono state identificate sul territorio nazionale 41 aree di livello I, 6 regioni equivalenti alle zone I e 5 aree di livello II. Le spese di risarcimento alle vittime sono finanziate attraverso un contributo governativo, l'imposta generale "inquinamento" e alcune imposte specifiche a carico delle imprese inquinanti. L'ERCA ha il compito di raccogliere i contributi derivanti dal prelievo fiscale e distribuirli ai governi locali delle zone colpite, che poi provvedono a destinarli alle vittime (per spese mediche, risarcimento ai sopravvissuti, assegni ai figli minori delle vittime, spese funerarie, etc.), una volta accertato che la malattia sia stata causata da fattori inquinanti;

- la **promozione di attività per la prevenzione** di incidenti da inquinamento - l'ERCA guida il programma di prevenzione dei danni alla salute collegati all'inquinamento, sovvenzionando i governi locali delle 47 regioni classificate area I o equivalente; il finanziamento del programma è assicurato dal *Pollution Health Damage Prevention Fund investment*;
- il **sostegno finanziario** a organizzazioni private (ONG e ONP) che lavorano alla **conservazione dell'ambiente** nelle aree di sviluppo in Giappone e nel mondo; il sostegno è assicurato dal *Japan Fund of Global Environment (JFGE)*;
- il **supporto finanziario** per il progressivo **smaltimento dei rifiuti contenenti policlorinato bifenile (PCB)**. L'ERCA gestisce e amministra il *PCB Waste Treatment Fund*, alimentato dal governo centrale, dai governi locali e da privati; attraverso il Fondo l'Agenzia finanzia gli organismi di trattamento dei PCB designati dal Ministero dell'Ambiente, allo scopo di ridurre le relative spese a carico delle PMI;
- la **gestione dei fondi finanziari** per l'amministrazione e il mantenimento dei siti di **smaltimento finale dei rifiuti**. L'ERCA amministra il *Maintenance Reserve Fund* nel quale viene trattenuto, per obbligo di legge, il denaro destinato agli operatori dei siti specializzati fino al completamento di tutte le operazioni di discarica e smaltimento finale dei rifiuti e dei loro derivati (liquami, percolati, etc.);
- la **copertura finanziaria** di spese mediche e di altri rimedi terapeutici ai sofferenti di **disturbi collegati all'amianto**, come il mesotelioma e il cancro ai polmoni. Dal 2006, l'ERCA contribuisce finanziariamente alle cure per i malati dei disturbi causati dall'inalazione di asbesto e al sostegno dei parenti delle vittime di tali malattie.

Infine, nelle materie relative ai settori d'intervento sopra illustrati, l'ERCA realizza programmi di ricerca, raccoglie, organizza e fornisce informazioni oltre a gestire programmi di formazione per la tutela di un ambiente salubre e la conservazione di un ambiente pulito e ad avere compiti nella raccolta e gestione di prestiti e contributi per la costruzione e la conservazione di aree verdi nelle zone urbane e in altre zone del Paese esposte ai danni da inquinamento ambientale.

[1] Dalle fonti disponibili in lingua inglese non è stato possibile desumere la composizione e le modalità di designazione o nomina degli organi direttivi e dei comitati dell'Agenzia.